



COMUNE DI ACI BONACCORSI

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SERVIZI AREA TECNICA E TERRITORIO

***REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'IRROGAZIONE
DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE AGLI AUTORI
DEGLI ABUSI EDILIZI***

SOMMARIO

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Determinazione delle sanzioni
- Art. 4 - Sanzioni e tipologie di abuso non individuate
- Art. 5 - Sanzioni pecuniarie e modalità di pagamento
- Art. 6 - Destinazione dei proventi
- Art. 7 - Rateizzazione

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Oggetto del presente Regolamento è quello di stabilire dei parametri oggettivi ed univoci per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere abusive prevista dall'art. 31, comma 4-bis del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della Legge 164/2014 – c.d. Sblocca Italia, che rispondano a criteri di equità, trasparenza e uniformità di applicazione.

Art. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere edilizie di nuova costruzione realizzate in assenza di Permesso di Costruire o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali.

Art. 3

DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

Il comma 4-bis dell'art. 31 del DPR 380/2001 prevede che:

- L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.

Tali sanzioni amministrative pecuniarie, in relazione all'entità delle opere accertate, sono così individuate:

- Opere non quantificabili in termini di volume e di superfici € 2.000,00
- Interventi pertinenziali:
 - Fino a 10 mq € 3.000,00
 - Oltre 10 mq e fino a 25 mq € 4.000,00
 - Oltre 25 mq € 5.000,00
- Interventi di nuova costruzione di carattere residenziale, commerciale, direzionale, produttivo, artigianale, turistico-ricettivo, ecc.:
 - Fino a 100 mc € 7.000,00
 - Oltre 100 mc e fino a 200 mc € 10.000,00
 - Oltre 200 mc e fino a 350 mc € 13.000,00
 - Oltre 350 mc e fino a 500 mc € 16.000,00
 - Oltre 500 mc € 20.000,00

Art. 4

SANZIONI E TIPOLOGIE DI ABUSO NON INDIVIDUATE

Nel caso in cui gli abusi sopra indicati siano stati realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2° dell'art. 27 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., la sanzione prevista, in conformità alla previsione di Legge, è indipendente dall'entità, dalla volumetria e delle opere accertate ed è sempre pari al valore massimo di € 20.000,00.

Per eventuali interventi edilizi abusivi non ricompresi all'interno della disciplina del presente Regolamento, le relative sanzioni e le somme da corrispondere a titolo di oblazione saranno determinate, con provvedimento del Responsabile del Settore Urbanistica e Repressione dell'Abusivismo, assimilando tali abusi, quando possibile per interpolazione, alle tipologie previste dal presente Regolamento con i relativi importi, o altrimenti, previa valutazione tecnica del Responsabile.

Art. 5

SANZIONI PECUNIARIE E MODALITA' DI PAGAMENTO

La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui ai presenti articoli, verrà irrogata con specifico atto amministrativo del Responsabile del Settore Controllo e Repressione dell'Abusivismo e successivamente notificato all'interessato. In caso di mancata adesione e regolarizzazione spontanea del pagamento entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla notifica, si procederà all'emissione e notifica di una Ordinanza di ingiunzione ed, in caso di ulteriore inerzia dell'interessato, si provvederà all'avvio delle procedure finalizzate al recupero coattivo delle somme dovute.

Art. 6

DESTINAZIONE DEI PROVENTI

Per i proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento è previsto un vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 31, comma 4-ter del D.P.R. n° 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1°, lettera q-bis della legge 164/2014. Pertanto, verranno introitati istituendo apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita, da utilizzare per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione e arredo di aree da destinare a verde pubblico.

Art. 7

RATEIZZAZIONE

Può essere concessa la rateizzazione del pagamento della sanzione pecuniaria oggetto del presente regolamento previa richiesta scritta e debitamente motivata e documentata o accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui si evinca lo stato di sofferenza dell'interessato ad affrontare i pagamenti in unica soluzione, da presentarsi entro il termine di scadenza del pagamento.

Non sono ammesse rateizzazioni per sanzioni di importo inferiore a euro 2.500,00.

Per importi fino a 10.000,00 euro è ammessa la rateizzazione fino a 4 rate da pagarsi in un anno.

Per importi superiori a euro 10.000,00 è ammessa la rateizzazione fino a 4 rate da pagarsi in due anni.

Gli importi che vengono rateizzati devono essere garantiti da fidejussione bancaria o assicurativa aumentata del 20% sull'importo da rateizzare per tenere conto dell'eventuale incremento dell'importo conteggiato in base agli interessi legali.

In caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza stabilita, il Comune provvede alla escussione dell'intera garanzia fidejussoria.

All'ultima rata, anche ai fini dello svincolo della fidejussione, il Comune applicherà gli interessi legali maturati sull'intero importo per il quale è stata richiesta la rateizzazione, a partire dal giorno in cui era dovuto l'importo sino al giorno dell'ultima rata dovuta.